



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Delibera numero 788 del 19 luglio 2017

concernente l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013 all'incarico di Capo della segreteria del Presidente della Giunta Regionale. della Regione Campania.

*Fascicolo UVIF/3562/2017*

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 19 luglio 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

VISTO l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

VISTA la delibera dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 concernente: «Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili;

VISTA la relazione dell'Ufficio vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF).

*Fatto.*

Con nota acquisita al prot. n.89606 del 10 luglio 2017, il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha formulato all'Autorità una richiesta di parere in ordine alla sussistenza delle violazioni di cui all'art. 7, comma 1 del d.lgs. n. 39/2013, con riferimento alla nomina quale Capo della propria segreteria di colui che è stato Sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, facente parte della medesima Regione



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

L'istante rappresenta che l'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 37/2013 e ss.mm.ii., recante l'organizzazione degli "Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale stabilisce che: "Sono Uffici di diretta collaborazione del Presidente: a) l'Ufficio di Gabinetto; b) l'Ufficio legislativo; c) la Segreteria di Giunta; d) la Segreteria del Presidente; e) l'Ufficio stampa".

Circa i requisiti del Capo Segreteria, l'art. 10, commi 4 e 8 del citato D.P.G.R. n. 37 precisa che: "Il Capo della segreteria del Presidente è scelto fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione. I responsabili degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Presidente, con proprio decreto, sulla base di un rapporto fiduciario, per la durata massima del suo mandato, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario".

Quanto al trattamento economico del Capo Segreteria l'art. 12 del citato D.P.G.R. n. 37, comma 1, precisa che: "Fino alla rideterminazione dei trattamenti economici, anche in applicazione dell'articolo 10 della L.R. 38/2012, ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, non superiore a quello stabilito per ciascun incarico di cui all'articolo 10, sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Il richiedente sostiene, quindi, che atteso il "forte connotato politico" l'incarico di Capo Segreteria non sarebbe riconducibile ad alcuna delle ipotesi descritte dall'art. 1, comma 2, lettere i) j) e k) del d.lgs. n. 39/2013, con riferimento alle definizioni di "incarichi amministrativi di vertice", "incarichi dirigenziali esterni e interni". Pertanto, l'incarico del Capo Segreteria del Presidente non rientrerebbe tra le ipotesi di inconferibilità disciplinate dall'art. 7, comma 1 del d.lgs. n. 39/2013.

#### *Diritto.*

*Ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 39/2013 - Delibera n. 622 dell'8 giugno 2016.*

Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 39/2013: "Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico".

Come ricordato dall'istante, l'Autorità con la delibera n. 622 dell'8 giugno 2016 ha chiarito che gli incarichi e le cariche cui si riferisce il decreto legislativo n. 39/2013 sono gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente, amministratore delegato in enti in controllo pubblico regolato o finanziato, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie.

L'incarico di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico è espressamente sottratto alla disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, alla luce delle definizioni di cui all'art. 1, co. 2 lett. j) e k) del suddetto decreto, nonché alla luce dell'art. 1, co. 50 lett. c) della legge n. 190/2012.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

*L'atto di segnalazione n. 4/2015 dell'ANAC.*

Quanto all'ipotesi di inconferibilità evidenziata, l'Autorità, con il provvedimento n. 4 del 10 giugno 2015, ha segnalato al Governo e al Parlamento la necessità di rivedere la scelta di escludere dal campo di applicazione delle inconferibilità i Capi degli uffici di diretta collaborazione. "La mancata comprensione dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione - si afferma nell'atto di segnalazione - non tiene conto del ruolo sostanzialmente decisivo di questi funzionari nei processi decisionali delle pubbliche amministrazioni. Essa poi, costituisce un'evidente disparità di trattamento rispetto alle figure apicali nelle pubbliche amministrazioni (Segretario generale, Capo di Dipartimento, Direttore generale e così via), anch'esse legate al vertice politico da rapporti di tipo fiduciario".

Nel citato atto di segnalazione, si è voluto evidenziare come alle figure dei Capi degli uffici di diretta collaborazione non risultano applicabili alcune norme sul conflitto di interessi, tutte le volte che costoro provengano da enti privati, regolati o finanziati da amministrazioni pubbliche; dette amministrazioni sono le stesse presso le quali gli interessati andranno a svolgere tali incarichi. Allo stesso modo, tali soggetti risultano, altresì, esenti da ipotesi di inconferibilità per condanna penale, con evidente disparità di trattamento, quanto meno con le figure dirigenziali apicali.

Il citato atto di segnalazione n. 4/2015 non ha trovato, sinora, recepimento e, pertanto, per le ragioni sopra richiamate, non possono applicarsi ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico le disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013.

Tutto ciò premesso e considerato,

**DELIBERA**

- l'insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013 nella fattispecie rappresentata, per le argomentazioni sopra espresse e di comunicare il provvedimento all'istante;
- di dare comunicazione della presente al richiedente.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 luglio 2017

Il Segretario, Maria Esposito